



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LONARDO, GALLIANI, BERNINI, GALLONE,
TOFFANIN, FLORIS, CALIENDO, CONZATTI, TESTOR e MASINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2019

Modifica all’articolo 612-*bis* del codice penale in materia di atti
persecutori

ONOREVOLI SENATORI. – Il reato di *stalking* (dall'inglese *to stalk*, letteralmente « fare la posta ») è entrato a far parte dell'ordinamento penale italiano mediante il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38) che ha introdotto all'articolo 612-*bis* del codice penale, il reato di « atti persecutori », il quale punisce chiunque « con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita ».

Con tale nuova fattispecie di reato, il legislatore, prendendo atto delle richieste formulate a gran voce in tal senso da più parti, ha cercato di dare una risposta sanzionatoria appropriata alle condotte che fino al 2009 venivano inquadrate in altri meno gravi delitti (di minaccia, violenza privata, eccetera); fattispecie che si erano dimostrate spesso inidonee a garantire una tutela adeguata alle vittime a fronte di condotte illecite caratterizzate da maggiore gravità, sia per la reiterazione delle stesse, sia per i loro effetti negativi sulla sfera privata e familiare delle persone offese.

I dati riferiti dal Ministro dell'interno mostrano una crescente tendenza (in termini assoluti) alla denuncia: si è passati infatti dai 9.027 atti persecutori denunciati nel 2011 ai 13.177 del 2016, con un aumento del 45 per cento. Nei primi nove mesi del 2017 c'è stato invece un calo del 15,7 per cento: le

denunce per *stalking* sono scese da 10.067 a 8.480.

Quanto alla perseguibilità del reato di *stalking*, a partire dalla sua introduzione si rileva un significativo aumento delle condanne: 35 sentenze nel 2009, 1.601 nel 2016.

Tornando al femminicidio i dati statistici mostrano lievi riduzioni alternate ad aumenti degli omicidi con vittime di sesso femminile: nell'ultimo quadriennio questi rappresentano oltre un quarto degli omicidi complessivamente commessi. Si tratta di un andamento non in linea con quello degli omicidi volontari, i quali risultano invece in forte diminuzione. Il numero totale degli omicidi si è infatti ridotto dal 2011 al 2016 di circa il 39 per cento, mentre gli omicidi con vittime di sesso femminile sono diminuiti solo del 14 per cento. Le prostitute sono una percentuale significativa di vittime: oltre l'11 per cento nel 2012 secondo i soli casi registrati dalla stampa. Il maggior numero di vittime – una su tre – ha più di 64 anni. Il 19 per cento delle donne assassinate ha tra i 35 e 44 anni, il 18 per cento è tra i 45 e i 54.

In rapporto alla popolazione femminile residente, il maggior numero di omicidi avviene in Umbria (7,8 per cento), in Calabria (6,8) e in Campania (6,5).

Con il disegno di legge si aumenta la pena, nel minimo, da 6 mesi a due anni, del reato di *stalking* (612-*bis* del codice penale), equiparandola a quella prevista per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'articolo 572 del codice penale la pena minima.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 612-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: « da sei mesi a cinque anni », sono sostituite con le seguenti: « da due a cinque anni ».

€ 1,00